

Fattispecie	Tempistica % sul montante maturato	Tassazione (imposta sostitutiva, post 1 gen 2007) Riduzione d'imposta
ANTICIPAZIONI		
Spese sanitarie gravissime	⌚ in qualsiasi momento ▶ fino al 75%	👉 15% 👉 l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Prima casa e ristrutturazione	⌚ dopo 8 anni d'iscrizione ▶ fino al 75%	👉 23%
Ulteriori esigenze	⌚ dopo 8 anni d'iscrizione ▶ fino al 30%	👉 23%
PRESTAZIONI		
Rendita vitalizia	⌚ almeno 5 anni di partecipazione ⌚ maturazione dei requisiti per la pensione pubblica ▶ rendita rivalutabile pagabile fino a quando si è in vita	👉 15% 👉 l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Rendita vitalizia reversibile	⌚ almeno 5 anni di partecipazione ⌚ maturazione dei requisiti per la pensione pubblica ▶ rendita rivalutabile pagabile fino a quando si è in vita ▶ al decesso, rendita rivalutabile in percentuale ridotta, pagabile fino a quando sarà in vita il beneficiario	👉 15% 👉 l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Rendita certa a termine, poi vitalizia	⌚ almeno 5 anni di partecipazione ⌚ maturazione dei requisiti per la pensione pubblica ▶ rendita rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente se e fino a quando si è in vita	👉 15% 👉 l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Rendita contro-assicurata	⌚ almeno 5 anni di partecipazione ⌚ maturazione dei requisiti per la pensione pubblica ▶ rendita rivalutabile, pagabile fino a quando si è in vita ▶ al decesso, pagamento ai beneficiari designati di un importo, se positivo, pari alla differenza tra il capitale costitutivo della rendita e la somma delle rate già pagate in vita	👉 15% 👉 l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Capitale	⌚ almeno 5 anni di partecipazione ⌚ maturazione dei requisiti per la pensione pubblica ▶ 50% standard ▶ 100% per chi conferisce il TFR, è stato assunto prima del 29-apr-1993 e a quella data era iscritto alla previdenza complementare ▶ 100% se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale	👉 15% 👉 l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
RISCATTI		
Riscatto parziale	⌚ inoccupazione da 12 a 48 mesi ▶ fino al 50% ⌚ per mobilità o cassa integrazione ▶ fino al 50%	👉 15% 👉 l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Riscatto totale	⌚ inoccupazione superiore a 48 mesi ▶ 100% ⌚ invalidità permanente ▶ 100% ⌚ decesso ▶ 100%	👉 15% 👉 l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Il riscatto totale non è consentito se gli eventi-presupposto si verificano nei 5 anni che precedono la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione. Ma in questo caso il lavoratore può chiedere l'anticipazione delle Prestazioni		
Riscatto per altre cause	⌚ cessazione requisiti di partecipazione (es. dimissioni, licenziamento) ▶ 100%	👉 23%

Nota: la fiscalità esposta in tabella si riferisce ai contributi versati dal 1 gen 2007. Per i periodi precedenti viene prevalentemente applicato il regime di tassazione separata, le cui aliquote dipendono dal profilo di reddito individuale maturato nell'arco della vita lavorativa.